

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) – Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18) / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság**

(Cause riunite C-496/18 e C-497/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE – Controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici – Normativa che consente a taluni organismi di avviare d'ufficio un procedimento in caso di modifica illegittima di un contratto in corso di esecuzione – Decadenza dal diritto di avviare il procedimento d'ufficio – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)*

(2020/C 215/10)

Lingua processuale: l'ungherese

## Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

## Parti

Ricorrenti: Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18)

Convenuta: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Nei confronti di: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

## Dispositivo

1) I considerando 25 e 27 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e l'articolo 99, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che non impongono né vietano agli Stati membri di adottare una normativa in forza della quale un'autorità di controllo può avviare, per motivi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, un procedimento di riesame d'ufficio al fine di controllare le violazioni della normativa in materia di appalti pubblici. Tuttavia, quando un siffatto procedimento è previsto, esso rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione nei limiti in cui gli appalti pubblici oggetto di un siffatto riesame rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae delle direttive sugli appalti pubblici e deve, quindi, rispettare tale diritto, ivi compresi i suoi principi generali, di cui fa parte il principio generale di certezza del diritto.

- 2) Il principio generale di certezza del diritto osta a che, nell'ambito di un procedimento di riesame avviato d'ufficio da un'autorità di controllo per motivi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, una nuova normativa nazionale preveda, al fine di controllare la legittimità di modifiche di contratti di appalto pubblico, l'avvio di un siffatto procedimento nel termine di decadenza da essa fissato, sebbene il termine di decadenza previsto dalla normativa precedente, applicabile alla data di tali modifiche, sia scaduto.

(<sup>1</sup>) GU C 381 del 22.10.2018.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Łodzi e dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Ponia) — Miasto Łowicz / Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki (C-558/18) e Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Okręgowa w Płocku / VX, WW, XV (C-563/18)**

(Cause riunite C-558/18 e C-563/18) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Regime disciplinare applicabile ai giudici nazionali – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Nozione)*

(2020/C 215/11)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

**Parti nel procedimento principale**

(Causa C-558/18)

Ricorrente: Miasto Łowicz

Convenuto: Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki

Con l'intervento di: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich

(Causa C-563/18)

Ricorrente: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Okręgowa w Płocku

Convenuti: VX, WW, XV

**Dispositivo**

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunale regionale di Łódź, Polonia) e dal Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 31 agosto 2018 e del 4 settembre 2018, sono irricevibili.

(<sup>1</sup>) GU C 44 del 4.2.2019.